

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari per la modifica dell'art. 21 della Legge sull'organizzazione giudiziaria: adeguare l'età massima per i magistrati a 68 anni

del 16 ottobre 2018

Il limite di età per i magistrati è stato introdotto dal Popolo ticinese nella votazione del 9 maggio 1954 nel quadro di una riforma costituzionale. In occasione del messaggio del 2 febbraio 1954 il Consiglio di Stato iniziava il proprio messaggio, riferendo che «*la questione del limite di età dei magistrati [...] ha assunto oramai l'aspetto di problema, il cui esame più non può essere remorato*». Dopo una prima mozione Buetti del 26 giugno 1950 che proponeva 68 anni, il 28 dicembre 1953 era presentata una mozione Verda, firmata da tutti i gruppi parlamentari di allora, che auspicava di stabilire il limite massimo a 70 anni (RVGC, seduta del 29 marzo 1954, pag. 840 segg.).

La ricerca in tutti i Cantoni operata nel proprio messaggio dal Consiglio di Stato ha messo in luce che già a quei tempi molti Cantoni prevedevano un limite massimo per i magistrati da 65 a 70 anni. Altri Cantoni non avevano stabilito una cessazione del mandato per ragioni di età (RVGC, seduta del 29 marzo 1954, pag. 841-843).

In occasione della seduta del 27 settembre 1954 il Gran Consiglio ha fissato in definitiva l'età massima per i magistrati a 70 anni (RVGC, seduta del 27 settembre 1954, pag. 256).

Fino al 2007 il mandato di giudice del Tribunale federale non era limitato per età. Con l'entrata in vigore della LTF sia il Tribunale federale sia gli altri Tribunali della Confederazione è stata introdotta nella legge la soglia dei 68 anni in maniera generalizzata. Il messaggio del 2001 alla Legge sul Tribunale federale (LTF) recita (FF 2001 3841) al proposito:

«Attualmente, la consuetudine dell'Assemblea federale è di non rieleggere i giudici che hanno oltrepassato tale età. Con il nuovo cpv. 2, la carica termina alla fine dell'anno civile in cui il giudice compie i 68 anni, indipendentemente dall'età che aveva quando era stato eletto. Questa norma corrisponde grosso modo a un gentlemen's agreement fra il Parlamento e i Tribunali federali, secondo cui la carica termina tuttavia alla fine del mese civile – e non dell'anno – in cui i giudici compiono i 68 anni».

Ad oggi alcuni Cantoni hanno ridotto il limite di età massima dei magistrati ai 65 anni.

In tale contesto, occorre tenere conto del sempre maggiore carico di lavoro del Tribunale di appello, del Ministero pubblico e delle altre autorità giudiziarie. Il recente rapporto sulla Magistratura del 2017 delinea una situazione abbastanza critica, che necessita la massima attenzione e il massimo impegno da parte di tutti i magistrati. Come già riferito nei materiali relativi alla modifica del 1954, è sempre opportuno fare in modo «*che le generazioni si avvicendino a dare il loro contributo di pensiero e di operosità e di sensibilità ai nuovi indirizzi della scienza giuridica*» (RVGC, seduta del 24 marzo 1954, pag. 843).

Negli ultimi anni si è poi fatta strada per molti magistrati l'abitudine di ritirarsi anticipatamente per ritornare nella società o come liberi professionisti o per dedicarsi ad altre attività sociali o culturali.

Al fine di creare anche una certa uniformità tra autorità federali e cantonali, si giustifica di stabilire il limite massimo di età a 68 anni per le magistrature di ogni rango. Ricordato che l'età pensionabile ordinaria AVS è di 65 anni (64 anni per le donne), la possibilità di continuare per ulteriori tre anni è sufficientemente rispettosa del prestigio e della particolarità della carica.

Per tutte queste ragioni, si chiede al Gran Consiglio di adottare la modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria, annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Lara Filippini

Ay - Beretta Piccoli - Buzzini - Caverzasio -

De Rosa - Ferrari - Galeazzi - Ghisletta -

Giudici - Maggi - Marioli - Morisoli - Pamini

Pinoja - Robbiani

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino,

vista l'iniziativa parlamentare 16 ottobre 2018 di Lara Filippini e cofirmatari,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; 3.1.1.1) è modificata come segue:

Art. 21 cpv. 1

¹Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell'anno in cui hanno raggiunto il 68° anno di età.

II.

La presente modifica di legge si applica anche ai magistrati attualmente già in carica.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi ed entra immediatamente in vigore.